

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

col **Ministro della Sanità**

(DONAT-CATTIN)

col **Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

col **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**

(LATTANZIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1988

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica

ONOREVOLI SENATORI. - 1. - Come noto, a seguito dell'incidente di Chernobyl, è stata presa, in ambito internazionale, una serie di decisioni atte a rafforzare la collaborazione bilaterale e multilaterale in tema di sicurezza nucleare e di reciproca assistenza in caso di incidenti, al fine di prevenire il più possibile i danni derivanti da eventuali situazioni di emergenza radiologica.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ha predisposto una Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, che deve essere sottoposta all'autorizzazione alla ratifica in sede parlamentare ed una seconda Convenzione, anch'essa da ratificare, sulla notifica tempestiva di incidenti nucleari.

Entrambe le citate Convenzioni sono state firmate da quasi tutti i Paesi membri dell'AIEA il 26 settembre 1986 a Vienna nel corso della sessione speciale della Conferenza generale.

La Convenzione sull'assistenza reciproca in caso di incidente nucleare, composta di diciannove articoli, prevede che gli Stati membri si giovino del ruolo dell'AIEA per promuovere, facilitare e garantire la cooperazione nel settore dell'assistenza reciproca. Tale assistenza (articolo 2) potrà essere chiesta direttamente a qualsiasi Stato membro, oppure per il tramite dell'Agenzia, per una situazione di emergenza radiologica, la cui origine sia all'interno o all'esterno del proprio territorio. Lo Stato richiedente indicherà la portata ed il tipo di assistenza richiesta e comunicherà alla parte che fornirà l'assistenza tutte le informazioni che potranno essere utili per un più efficace intervento.

A sua volta lo Stato, al quale sia stata indirizzata una richiesta di assistenza, determinerà rapidamente e farà sapere allo Stato richiedente, direttamente o tramite l'AIEA, se sarà in grado di fornire l'assistenza richiesta.

Gli Stati membri, nei limiti delle loro capacità, determineranno gli aiuti da fornire e notificheranno all'Agenzia gli esperti, il materiale ed i mezzi che potranno essere messi a

disposizione di altri Stati membri, in caso di incidente nucleare.

L'Agenzia, conformemente al proprio statuto, metterà a disposizione le risorse destinate all'emergenza, trasmetterà rapidamente la domanda di assistenza agli Stati in grado di fornirla e coordinerà a livello internazionale, su richiesta dello Stato interessato, l'assistenza necessaria.

La direzione, il controllo ed il coordinamento delle operazioni di assistenza (articolo 3) fanno capo al Paese richiedente, il quale, nei limiti delle sue possibilità, fornisce le installazioni ed i servizi necessari ad una gestione efficace dell'assistenza. Esso assicura altresì la protezione del personale, del materiale e dei mezzi introdotti sul suo territorio.

Ogni Stato membro indica all'Agenzia ed agli altri Stati membri, direttamente o tramite l'Agenzia, le autorità competenti ed il punto di contatto abilitato a fare e ricevere le richieste di assistenza (articolo 4).

L'AIEA funzionerà come punto centrale di raccolta e diffusione delle informazioni (articolo 5). Lo Stato che richiede l'assistenza e quello che la fornisce si impegnano a preservare la riservatezza delle informazioni alle quali entrambi hanno accesso nel corso dell'assistenza per emergenza nucleare.

L'assistenza può essere gratuita oppure interamente o parzialmente a carico dello Stato richiedente (articolo 7).

Negli articoli successivi (articoli 8 e 9) vengono indicati i privilegi, le immunità e le facilitazioni alle quali saranno soggetti il personale ed i materiali destinati ad operare o ad essere trasferiti nello Stato membro che ha richiesto l'assistenza.

Gli ultimi articoli disciplinano le azioni giudiziarie che potrebbero nascere a seguito dell'assistenza in caso di emergenza (articolo 10), i rapporti con altri accordi internazionali (articolo 12) e le eventuali controversie (articolo 13).

Giova, infine, osservare che la presente

Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi reciproci dei Paesi membri in virtù di accordi internazionali esistenti relativi alle questioni sollevate o in virtù di accordi internazionali futuri conclusi conformemente all'oggetto ed allo scopo della presente Convenzione (articolo 12).

2. - L'autorità centrale e il punto di contatto, da notificarsi ai sensi della Convenzione, vanno identificati nel Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale si avvarrà, per le attività di sua competenza, dell'apposito Comitato operativo per le emergenze (EMERCOM), istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 27 ottobre 1984.

3. - All'atto del deposito dello strumento di ratifica il Governo italiano presenterà la riserva e la dichiarazione consentite rispettivamente dall'articolo 8, comma 9, e dall'articolo 10, comma 5, della Convenzione.

La riserva riguarda il comma 2, lettera b),

dell'articolo 8 e specificherà che per diritti si intendono soltanto i diritti doganali, che l'esenzione da imposte, diritti ed altre tasse non può concernere l'IVA e che in nessun caso dette esenzioni possono essere applicate a cittadini italiani o a persone stabilmente residenti in Italia.

In forza della dichiarazione l'Italia preciserà che non si intende vincolata dalle clausole dell'articolo 10, comma 2, in caso di negligenza grave da parte di coloro che abbiano causato il decesso, il ferimento, la perdita o il danno.

4. - Infine, il Governo italiano presenterà le seguenti dichiarazioni interpretative:

a) la previsione generale di cui all'articolo 8, comma 1, riguarda soltanto i privilegi, immunità, esenzioni specificati nei seguenti commi, e non altro;

b) l'immunità prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera a), deve intendersi concessa per atti od omissioni compiuti nell'esercizio e a causa delle mansioni svolte.

RELAZIONE TECNICA

1.- Per valutare quali oneri finanziari possano derivare dal recepimento della Convenzione in oggetto sull'ordinamento interno, occorre tenere presente che, in forza degli articoli 2 e 3 di detta Convenzione, l'Italia:

a) ha facoltà di chiedere l'assistenza di un altro Stato Parte in caso di incidente nucleare o di una situazione d'emergenza radiologica verificatasi sul proprio territorio;

b) può essere richiesta da un altro Stato Parte di una attività di assistenza in caso di situazioni analoghe verificatesi sul territorio di detto Stato e può offrire detta assistenza nei limiti delle proprie capacità.

Nell'ipotesi *sub a)* il Governo italiano dovrà rimborsare le spese sostenute dallo Stato che ha prestato l'assistenza, a meno che quest'ultimo non l'abbia offerta gratuitamente, mentre nella seconda ipotesi il nostro Governo ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute, salvo che non abbia offerto gratuitamente la propria opera (art. 7). La gratuità dell'offerta va, normalmente, messa in relazione alla circostanza che la situazione di emergenza radiologica sia determinata nel territorio dello Stato richiedente da incidenti nucleari verificatisi sul territorio dello Stato richiesto.

2. - Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che l'incidenza finanziaria dell'attuazione dell'accordo va circoscritta all'obbligo di rimborso gravante sullo Stato italiano, in posizione di richiedente l'assistenza di altro Stato Parte, sempre che quest'ultimo lo pretenda. Il che può verificarsi quando l'evento catastrofico sia tanto grave o presenti difficoltà di intervento talmente peculiari da non potere essere fronteggiato dalle Amministrazioni dello Stato competenti nei diversi settori (Interno, Difesa, Sanità, Ambiente, Trasporti, Protezione civile).

3. - È di tutta evidenza, quindi, che l'eventualità del realizzarsi della suddetta ipotesi è estremamente remota, atteso che:

la possibilità di un incidente nucleare catastrofico con origine sul nostro territorio è ridotta ai minimi termini a seguito della scelta che verrà operata dal piano energetico nazionale a seguito del *referendum*;

le ipotesi di emergenza radiologica analoghe per eventi verificatisi in un altro Stato sono molto improbabili e dovrebbero, normalmente, essere coperte da un'offerta gratuita di assistenza dello Stato dove si trovi la fonte del sinistro.

4. - Ma, anche volendo ipotizzare che in avvenire possano realizzarsi i presupposti di una nostra richiesta di assistenza, la molteplicità di variabili che ne condizionerebbero il tipo e la consistenza sarebbe tale da impedire qualsiasi previsione quantitativa sotto il profilo finanziario.

Infatti la natura e l'entità dell'intervento che il Governo potrebbe richiedere dipenderebbe dai livelli di grandezza del fenomeno catastrofico e dalle sue conseguenze pratiche, dai tipi di intervento che, non essendo fronteggiabili con le nostre capacità, formerebbero oggetto della richiesta,

dalla misura quantitativa e qualitativa dell'assistenza che l'altro Stato sarebbe disposto ad offrire, infine dalle spese di cui, in concreto, tale Stato chiederebbe il rimborso.

5. - Sulla base delle suesposte considerazioni appare evidente che non è possibile quantificare l'onere, per cui si propone che le eventuali spese vengono poste a carico di un capitolo «per memoria», da istituire nel bilancio dello Stato, da classificare fra le spese di carattere obbligatorio e che, pertanto, in caso di necessità, potrebbe essere alimentato mediante prelevamento dall'apposito fondo di riserva, fatte salve le decisioni che andranno al momento prese per la richiesta di eventuali rimborsi.

Quanto sopra, ovviamente, per il caso in cui nel bilancio dello Stato (Industria, Ambiente, Protezione civile, eccetera) non figurino appositi fondi destinati agli interventi di cui trattasi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) riunita in sessione straordinaria.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. In relazione al paragrafo 3); lettera *a*), dell'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti della Parte che presta assistenza nel quadro della Convenzione, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dalla Parte nell'esercizio delle funzioni espletate nel quadro della Convenzione.

Art. 4.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica «Ufficio

per il coordinamento dei servizi della protezione civile» è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENTION SUR L'ASSISTANCE EN CAS D'ACCIDENT NUCLEAIRE
OU DE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE

(Adoptée le 26 septembre 1986, à la 8ème séance plénière)

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

SACHANT que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d'Etats,

NOTANT que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire,

DESIREUX de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire,

CONVAINCUS de la nécessité d'instituer un cadre international qui facilitera la fourniture rapide d'une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, afin d'en atténuer les conséquences,

NOTANT l'utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l'assistance mutuelle dans ce domaine,

PRENANT NOTE des activités de l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant l'élaboration de directives sur les arrangements relatifs à l'assistance mutuelle d'urgence en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier

Dispositions générales

1. Les Etats Parties coopèrent entre eux et avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'"Agence") conformément aux dispositions de la présente Convention pour faciliter une assistance

rapide dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique afin d'en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l'environnement des effets des rejets radioactifs.

2. Pour faciliter cette coopération, les Etats Parties peuvent conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou, le cas échéant, une combinaison des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus possible les préjudices corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique.

3. Les Etats Parties demandent à l'Agence, agissant dans le cadre de son Statut, de faire de son mieux, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer la coopération entre les Etats Parties prévue dans la présente Convention.

Article 2

Fourniture d'assistance

1. Si un Etat Partie a besoin d'une assistance dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique, que l'origine de cet accident ou de cette situation d'urgence se trouve ou non sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle, il peut demander cette assistance à tout autre Etat Partie, directement ou par l'entremise de l'Agence, et à l'Agence ou, le cas échéant, à d'autres organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénommées "organisations internationales").

2. Un Etat Partie qui requiert une assistance indique la portée et le type de l'assistance requise et, lorsque cela est possible, communique à la partie qui fournit l'assistance les informations qui peuvent être nécessaires à cette partie pour déterminer dans quelle mesure elle est à même de répondre à la demande. Au cas où il n'est pas possible à l'Etat Partie qui requiert l'assistance d'indiquer la portée et le type de l'assistance requise, l'Etat Partie qui requiert l'assistance et la partie qui la fournit fixent, après s'être consultés, la portée et le type de l'assistance requise.

3. Chaque Etat Partie auquel une demande d'assistance de ce genre est adressée détermine rapidement et fait savoir à l'Etat Partie qui requiert l'assistance, directement ou par l'entremise de l'Agence, s'il est en mesure de fournir l'assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l'assistance qui pourrait être fournie.

4. Les Etats Parties, dans les limites de leurs capacités, déterminent et notifient à l'Agence les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition pour la fourniture d'une assistance à d'autres Etats Parties en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, ainsi que les conditions, notamment financières, auxquelles cette assistance pourrait être fournie.

5. Tout Etat Partie peut demander une assistance portant sur le traitement médical ou l'installation provisoire sur le territoire d'un autre Etat Partie de personnes affectées par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique.

6. L'Agence répond, conformément à son Statut et aux dispositions de la présente Convention, à la demande d'assistance d'un Etat Partie qui requiert une assistance ou d'un Etat Membre dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique :

- a) En mettant à sa disposition les ressources appropriées allouées à cette fin;
- b) En transmettant rapidement la demande à d'autres Etats et organisations internationales qui, d'après les informations dont dispose l'Agence, peuvent posséder les ressources nécessaires;
- c) Si l'Etat qui requiert l'assistance le lui demande, en coordonnant au niveau international l'assistance qui peut ainsi être disponible.

Article 3

Direction et contrôle de l'assistance

Sauf s'il en est convenu autrement :

- a) La direction, le contrôle, la coordination et la supervision d'ensemble de l'assistance incombent, sur son territoire, à l'Etat qui requiert l'assistance. La partie qui fournit l'assistance devrait, lorsque l'assistance nécessite du personnel, désigner en consultation avec l'Etat qui requiert l'assistance la personne à laquelle devrait être confiée et qui devrait conserver la supervision opérationnelle directe du personnel et du matériel qu'elle a fournis. La personne désignée devrait exercer cette supervision en coopération avec les autorités appropriées de l'Etat qui requiert l'assistance;
- b) L'Etat qui requiert l'assistance fournit, dans la limite de ses possibilités, les installations et les services locaux nécessaires à l'administration rationnelle et efficace de l'assistance. Il assure aussi la protection du personnel, du matériel et des matériaux introduits sur son territoire, aux fins de l'assistance, par la partie qui fournit l'assistance ou pour son compte;
- c) La propriété du matériel et des matériaux fournis par l'une ou l'autre partie durant les périodes d'assistance n'est pas modifiée, et leur restitution est garantie;
- d) Un Etat Partie qui fournit une assistance en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 5 de l'article 2 coordonne cette assistance sur son territoire.

Article 4

Autorités compétentes et points de contact

1. Chaque Etat Partie indique à l'Agence et aux autres Etats Parties, directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à faire et recevoir des demandes et à accepter des offres d'assistance. Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence sont accessibles en permanence.

2. Chaque Etat Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1.

3. L'Agence communique régulièrement et promptement aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations internationales pertinentes les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 5

Fonctions de l'Agence

Les Etats Parties, conformément au paragraphe 3 de l'article premier et sans préjudice d'autres dispositions de la présente Convention, demandent à l'Agence de :

- a) Recueillir et diffuser aux Etats Parties et aux Etats Membres des informations concernant :
 - i) les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition dans les cas d'accidents nucléaires ou de situations d'urgence radiologique;
 - ii) les méthodes, les techniques et les résultats disponibles de travaux de recherche relatifs aux interventions lors d'accidents nucléaires ou de situations d'urgence radiologique;
- b) Prêter son concours à un Etat Partie ou à un Etat Membre, sur demande, pour l'une quelconque des questions ci-après ou d'autres questions appropriées :
 - i) élaboration de plans d'urgence pour les cas d'accidents nucléaires et de situations d'urgence radiologique ainsi que de la législation appropriée;
 - ii) mise au point de programmes de formation appropriés pour le personnel appelé à intervenir dans les cas d'accidents nucléaires et de situations d'urgence radiologique;
 - iii) transmission des demandes d'assistance et d'informations pertinentes en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique;

- iv) mise au point de programmes, de procédures et de normes appropriés de surveillance de la radioactivité;
- v) exécution d'études pour déterminer la possibilité de mettre en place des systèmes appropriés de surveillance de la radioactivité;
- c) Mettre à la disposition d'un Etat Partie ou d'un Etat Membre qui requiert une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique des ressources appropriées allouées en vue d'effectuer une évaluation initiale de l'accident ou de la situation d'urgence;
- d) Proposer ses bons offices aux Etats Parties et aux Etats Membres en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique;
- e) Etablir et maintenir la liaison avec les organisations internationales pertinentes en vue d'obtenir et d'échanger les informations et les données pertinentes, et fournir une liste de ces organisations aux Etats Parties, aux Etats Membres et aux organisations précitées.

Article 6

Confidentialité et déclarations publiques

1. L'Etat qui requiert l'assistance et la partie qui fournit l'assistance préservent la confidentialité des informations confidentielles auxquelles l'un ou l'autre ont accès à l'occasion de l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de l'assistance convenue.
2. La partie qui fournit l'assistance fait de son mieux pour se concerter avec l'Etat qui requiert l'assistance avant de rendre publiques des informations sur l'assistance fournie à l'occasion d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique.

Article 7Remboursement des frais

1. Une partie qui fournit une assistance peut offrir celle-ci gratuitement à l'Etat qui requiert l'assistance. Lorsqu'elle examine si elle doit offrir l'assistance sur une telle base, la partie qui fournit l'assistance tient compte :

- a) De la nature de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence radiologique;
- b) Du lieu d'origine de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence radiologique;
- c) Des besoins des pays en développement;
- d) Des besoins particuliers des pays n'ayant pas d'installations nucléaires;
- e) D'autres facteurs pertinents.

2. Lorsque l'assistance est fournie entièrement ou partiellement à titre remboursable, l'Etat qui requiert l'assistance rembourse à la partie qui fournit l'assistance les frais encourus pour les services rendus par des personnes ou organisations agissant pour son compte, et tous les frais ayant trait à l'assistance dans la mesure où ces frais ne sont pas payés directement par l'Etat qui requiert l'assistance. Sauf s'il en est convenu autrement, le remboursement est effectué rapidement après que la partie qui fournit l'assistance en a fait la demande à l'Etat qui requiert l'assistance et, en ce qui concerne les frais autres que les frais locaux, peut être transféré librement.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la partie qui fournit l'assistance peut, à tout moment, renoncer au remboursement ou en accepter l'ajournement, en tout ou en partie. Lorsqu'elles envisagent cette renonciation ou cet ajournement, les parties qui fournissent l'assistance tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.

Article 8Privilèges, immunités et facilités

1. L'Etat qui requiert l'assistance accorde au personnel de la partie qui fournit l'assistance et au personnel agissant pour son compte les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour assurer l'exercice de leurs fonctions d'assistance.
2. L'Etat qui requiert l'assistance accorde les privilèges et immunités ci-après au personnel de la partie qui fournit l'assistance ou au personnel agissant pour son compte qui a été dûment notifié à l'Etat qui requiert l'assistance et accepté par lui :
 - a) L'immunité d'arrestation, de détention et de juridiction, y compris la juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat qui requiert l'assistance, pour les actes ou omissions dans l'exercice de ses fonctions;
 - b) L'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes, à l'exception de ceux qui sont normalement compris dans le prix des marchandises ou acquittés pour des services rendus, en ce qui concerne l'accomplissement de ses fonctions d'assistance.
3. L'Etat qui requiert l'assistance :
 - a) Accorde à la partie qui fournit l'assistance l'exemption d'impôts, de droits ou d'autres taxes sur le matériel et les biens qui, aux fins de l'assistance, sont introduits sur le territoire de l'Etat qui requiert l'assistance par la partie qui fournit l'assistance;
 - b) Accorde l'immunité de saisie, de saisie-arrêt ou de réquisition de ce matériel et de ces biens.
4. L'Etat qui requiert l'assistance garantit la réexpédition de ce matériel et de ces biens. A la demande de la partie qui fournit l'assistance, l'Etat qui requiert l'assistance prend, dans la mesure de ses moyens, des dispositions en vue de la décontamination nécessaire du matériel réutilisable ayant servi à l'assistance, avant sa réexpédition.

5. L'Etat qui requiert l'assistance facilite l'entrée et le séjour sur son territoire national, ainsi que la sortie de son territoire national, au personnel qui a fait l'objet de la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'au matériel et aux biens nécessaires pour l'assistance.
6. Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert l'assistance à accorder à ses ressortissants ou à ses résidents les privilèges et immunités prévus dans les paragraphes précédents.
7. Sans préjudice des privilèges et immunités, tous les bénéficiaires de ces privilèges et immunités aux termes du présent article sont tenus de respecter les lois et règlements de l'Etat qui requiert l'assistance. Ils sont aussi tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Etat qui requiert l'assistance.
8. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits et obligations relatifs aux privilèges et immunités accordés en vertu d'autres accords internationaux ou des règles du droit international coutumier.
9. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par les paragraphes 2 et 3.
10. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 9 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au depositaire.

Article 9

Transit du personnel, du matériel et des biens

Chaque Etat Partie, à la demande de l'Etat qui requiert l'assistance ou de la partie qui fournit l'assistance, s'efforce de faciliter le transit sur son territoire, à destination et en provenance de l'Etat qui requiert l'assistance, du personnel ayant dûment fait l'objet d'une notification, ainsi que du matériel et des biens utilisés pour l'assistance.

Article 10Actions judiciaires et réparations

1. Les Etats Parties coopèrent étroitement pour faciliter le règlement des poursuites et actions judiciaires engagées en vertu du présent article.
 2. Sauf s'il en est convenu autrement, pour tout décès ou blessure de personnes physiques, dommage à des biens ou perte de biens ou dommage à l'environnement causé sur son territoire ou dans une autre zone placée sous sa juridiction ou sous son contrôle à l'occasion de la fourniture de l'assistance requise, un Etat Partie qui requiert une assistance :
 - a) N'engage aucune poursuite judiciaire contre la partie qui fournit l'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte;
 - b) Assume la charge des poursuites et actions judiciaires engagées par des tiers contre la partie qui fournit l'assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte;
 - c) Décharge la partie qui fournit l'assistance ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte en ce qui concerne les poursuites et actions judiciaires mentionnées à l'alinéa b);
 - d) Verse une réparation à la partie qui fournit l'assistance ou aux personnes physiques ou morales agissant pour son compte en cas
 - i) de décès ou blessure de membres du personnel de la partie qui fournit l'assistance, ou de personnes physiques agissant pour son compte;
 - ii) de perte de matériel ou de matériaux durables utilisés pour fournir l'assistance, ou de dommage à ceux-ci;
- sauf en cas de faute intentionnelle de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
3. Le présent article n'empêche pas le versement de réparations ou d'indemnités prévues par les accords internationaux ou les lois nationales de tout Etat qui seraient applicables.

4. Aucune disposition du présent article n'oblige l'Etat qui requiert l'assistance à appliquer le paragraphe 2, en tout ou en partie, à ses ressortissants ou à ses résidents.
5. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer :
- a) Qu'il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par le paragraphe 2;
 - b) Qu'il n'appliquera pas le paragraphe 2, en tout ou en partie, en cas de négligence grave de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
6. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 5 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Article 11

Cessation de l'assistance

L'Etat qui requiert l'assistance ou la partie qui fournit l'assistance peut, à tout moment, après avoir procédé aux consultations appropriées et par notification écrite, demander qu'il soit mis fin à l'assistance reçue ou fournie en vertu de la présente Convention. Cette demande une fois faite, les parties concernées se consultent pour prendre des dispositions en vue d'une cessation appropriée de l'assistance.

Article 12

Rapports avec d'autres accords internationaux

La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats Parties en vertu d'accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords internationaux futurs conclus conformément à l'objet et au but de la présente Convention.

Article 13Règlement des différends

1. En cas de différend entre des Etats Parties ou entre un Etat Partie et l'Agence concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.
2. Si un différend de cette nature entre des Etats Parties ne peut être réglé dans un délai d'un an suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut.
3. Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un Etat Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.
4. Un Etat Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Article 14Entrée en vigueur

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu'à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle-ci est plus longue.
2. Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d'un instrument d'adhésion. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés.
4. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.
5. a) La présente Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l'adhésion des organisations internationales et des organisations d'intégration régionale constituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.
b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux Etats Parties.

- c) Lorsqu'elle dépose son instrument d'adhésion, une telle organisation communique au depositaire une déclaration indiquant l'étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente Convention.
- d) Une telle organisation ne dispose d'aucune voix s'ajoutant à celles de ses Etats Membres.

Article 15

Application provisoire

Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer qu'il appliquera la présente Convention à titre provisoire.

Article 16

Amendements

1. Un Etat Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au depositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres Etats Parties.
2. Si la majorité des Etats Parties demande au depositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le depositaire invite tous les Etats Parties à assister à cette conférence, qui s'ouvrira trente jours au moins après l'envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats Parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les Etats Parties.
3. Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

Article 17Dénonciation

1. Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.

Article 18Dépositaire

1. Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.
2. Le Directeur général de l'Agence notifie rapidement aux Etats Parties et à tous les autres Etats :
 - a) Chaque signature de la présente Convention ou de tout protocole d'amendement;
 - b) Chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif à la présente Convention ou à tout protocole d'amendement;
 - c) Toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément aux articles 8, 10 et 13;
 - d) Toute déclaration d'application provisoire de la présente Convention faite conformément à l'article 15;
 - e) L'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout amendement qui lui est apporté;
 - f) Toute dénonciation faite conformément à l'article 17.


Article 19Textes authentiques et copies certifiées

L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats Parties et à tous les autres Etats.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14.

ADOPTÉE par la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

PER COPIA CONFORME



TRADUZIONE NON UFFICIALE

**CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE
NUCLEARE O DI SITUAZIONE DI EMERGENZA RADIOLOGICA**

(adottata il "26 settembre 1986,

nel corso dell'8.a sessione plenaria)

GLI STATI PARTE ALLA PRESENTE CONVENZIONE,

ESSENDO a conoscenza che in un certo numero di Stati vengono svolte attività nucleari,

CONSTATANDO che sono state adottate e vengono adottate misure di insieme per assicurare un alto livello di sicurezza nelle attività nucleari, al fine di prevenire gli incidenti nucleari e limitare il più possibile le conseguenze dovute ad incidenti di questo tipo che potrebbero verificarsi,

DESIDEROSI di rafforzare maggiormente la cooperazione internazionale per uno sviluppo ed un uso sicuro dell'energia nucleare,

CONVINTI della necessità di istituire una struttura internazionale per facilitare la fornitura rapida di assistenza in caso di incidente nucleare o di

situazione di emergenza radiologica, al fine di attenuarne le conseguenze,

VISTA l'utilità delle intese bilaterali e multilaterali sulla mutua assistenza in questo settore,

PRENDENDO atto delle attività dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica relative all'elaborazione di direttive sulle intese per la mutua assistenza di emergenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni Generali

1. Gli Stati Parte coopereranno tra loro e con l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica (qui di seguito denominata l' "Agenzia") in conformità alle disposizioni della presente Convenzione al fine di facilitare l'assistenza urgente in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica per limitarne il più possibile le conseguenze e proteggere la vita, i beni e l'ambiente dagli effetti delle scorie radioattive.

2. Per agevolare detta cooperazione, gli Stati Parte potranno concludere accordi bilaterali o multilaterali o, se del caso, una combinazione di entrambe al fine di prevenire o di limitare il più possibile i danni materiali ed i danni che possono essere causati da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica.

3. Gli Stati Parte chiedono all'Agenzia, agendo nell'ambito del suo Statuto, di fare tutto il possibile, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, per promuovere, facilitare e sostenere la cooperazione tra gli Stati Parte prevista dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Forniture di assistenza

1. Qualora uno Stato Parte necessiti di assistenza in caso di incidente nucleare o di una situazione di emergenza radiologica, sia che l'incidente o la situazione di emergenza abbia origine o meno sul suo territorio, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, esso può richiedere la suddetta assistenza a ogni altro Stato Parte, direttamente o per il tramite dell'Agenzia, e all'Agenzia o, se del caso, ad altre Organizzazioni

Internazionali intergovernative (qui di seguito denominate "Organizzazioni Internazionali").

2. Uno Stato Parte che richieda un'assistenza, deve indicare la portata ed il tipo di assistenza richiesta, e quando ciò sia possibile, comunicare alla Parte che fornisce l'assistenza le informazioni eventualmente necessarie a detta Parte per determinare in quale misura essa sia in grado di far fronte alla richiesta. Qualora non sia possibile, per lo Stato Parte che richiede assistenza, indicare la portata ed il tipo di assistenza richiesta, lo Stato Parte che richiede l'assistenza e la Parte che la fornisce stabiliscono, dopo essersi consultate, la portata ed il tipo di assistenza richiesta.

3. Ogni Stato Parte al quale venga rivolta una richiesta di assistenza di questo tipo, stabilisce rapidamente e fa sapere allo Stato Parte che richiede l'assistenza, direttamente o per il tramite dell'Agenzia, se è in grado di fornire l'assistenza richiesta, nonché la portata e le condizioni dell'assistenza che potrebbe essere fornita.

4. Gli Stati Parte, nei limiti delle loro capacità, designano e notificano all'Agenzia, gli esperti, il materiale ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione per la fornitura di un'assistenza ad altri

Stati Parte in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica, nonché le condizioni, in particolare quelle finanziarie, alle quali detta assistenza potrebbe essere fornita.

5. Ogni Stato Parte può richiedere un'assistenza per quanto riguarda il trattamento medico o la sistemazione provvisoria sul territorio di un altro Stato Parte di persone colpite da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica.

6. L'Agenzia risponde, in conformità al suo Statuto ed alle disposizioni della presente Convenzione, alla richiesta di assistenza di uno Stato Parte che richiede assistenza o di uno Stato Membro in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica:

a) mettendo a sua disposizione le adeguate risorse a tal fine stanziato;

b) trasmettendo con sollecitudine la domanda ad altri Stati Membri ed a Organizzazioni Internazionali le quali, in base alle informazioni in possesso dell'Agenzia, abbiano le risorse necessarie;

c) coordinando a livello internazionale l'assistenza che può essere così disponibile, qualora lo Stato che richiede l'assistenza ne faccia domanda.

ARTICOLO 3**Direzione e controllo dell'assistenza**

A meno che non sia convenuto altrimenti :

a) la direzione, il controllo, il coordinamento e la supervisione globale dell'assistenza spettano, sul suo territorio, allo Stato che richiede l'assistenza. La Parte che fornisce l'assistenza dovrebbe, qualora l'assistenza necessiti di personale, designare, dopo aver consultato lo Stato che richiede l'assistenza, la persona cui dovrebbe essere affidata e che dovrebbe mantenere la supervisione operativa diretta del personale e del materiale da essa forniti. La persona designata dovrebbe espletare detta supervisione in collaborazione con le autorità competenti dello Stato che richiede l'assistenza;

b) lo Stato che richiede l'assistenza fornisce, nei limiti delle sue possibilità, le attrezzature ed i Servizi locali necessari ad una razionale ed efficace gestione dell'assistenza. Esso provvederà altresì a garantire la protezione del personale, del materiale e dei materiali introdotti sul suo territorio ai fini dell'assistenza, a cura della Parte che fornisce assistenza o per suo conto;

c) la proprietà del materiale e dei materiali forniti dall'una o dall'altra parte durante i periodi di assistenza non verrà modificata, e la loro restituzione è garantita;

d) uno Stato Parte che fornisce assistenza per ottemperare ad una domanda formulata ai sensi dal par. 5 dell'art. 2 coordina detta assistenza sul suo territorio.

ARTICOLO 4

Autorità competenti e punti di contatto

1. Ciascun Stato Parte indicherà all'Agenzia e agli altri Stati Parte, direttamente o tramite l'Agenzia, le sue autorità competenti ed il punto di contatto abilitato a fare ed a ricevere domande e ad accettare offerte di assistenza. Detti punti di contatto ed una cellula centrale presso l'Agenzia saranno accessibili in permanenza.

2. Ogni Stato Parte comunicherà con sollecitudine all'Agenzia, ogni eventuale modifica alle informazioni di cui al par.1.

3. L'Agenzia comunicherà regolarmente e con sollecitudine agli Stati Parte, agli Stati membri ed alle

Organizzazioni internazionali pertinenti , le informazioni di cui ai par.1 e 2.

ARTICOLO 5

Compiti dell'Agenzia

Gli Stati Parte, in conformità al par 3 dell'art. primo e senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione, incaricano l'Agenzia di:

a) raccogliere e divulgare agli Stati Parte ed agli Stati Membri le informazioni concernenti:

i) gli esperti, il materiale ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione in casi di incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica;

ii) i metodi, le tecniche ed i risultati disponibili dei lavori di ricerca relativi agli interventi in caso di incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica;

b) Fornire su richiesta il proprio aiuto ad uno Stato Parte o ad uno Stato Membro, per una qualsiasi delle questioni qui di seguito elencate o per altre questioni pertinenti:

i) l'elaborazione di piani di emergenza in caso di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica, nonché di un'adeguata legislazione;

ii) la messa a punto di adeguati programmi di formazione per il personale chiamato ad

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

intervenire in casi di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica;

iii) trasmissione delle domande di assistenza e di informazioni pertinenti in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica;

iv) messa a punto di programmi, procedure ed adeguate norme di controllo della radioattività;

v) effettuazione di studi per determinare la possibilità di installare adeguati sistemi di controllo della radioattività;

c) Mettere a disposizione di uno Stato Parte o di uno Stato Membro che richieda assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica risorse appropriate stanziare in vista di effettuare una valutazione iniziale dell'incidente o della situazione di emergenza;

d) Proporre i suoi buoni uffici agli Stati Parte o agli Stati Membri in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica;

e) stabilire e mantenere il collegamento con le Organizzazioni Internazionali pertinenti al fine di ottenere e scambiare le informazioni ed i dati pertinenti, e fornire un elenco di dette Organizzazioni agli Stati Parte, agli Stati Membri ed alle Organizzazioni summenzionate.

ARTICOLO 6**Riservatezza e dichiarazioni pubbliche**

1. Lo Stato che richiede assistenza e la parte che fornisce assistenza manterranno la riservatezza delle informazioni riservate alle quali entrambe possono avere accesso durante l'assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica. Dette informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'assistenza concordata.

2. La Parte che fornisce l'assistenza farà il possibile per consultarsi con lo Stato che richiede assistenza prima di rendere pubbliche le informazioni relative all'assistenza fornita in occasione di un incidente nucleare o di una situazione di emergenza radiologica.

ARTICOLO 7**Rimborso Spese**

1. La parte che fornisce assistenza può offrirla gratuitamente allo Stato che la richiede. Nell'esaminare se dovrà fornire assistenza su questa base, la Parte che fornisce assistenza dovrà tener conto:

a) della natura dell'incidente nucleare o della situazione di emergenza radiologica;

b) del luogo di origine dell'incidente nucleare o della situazione di emergenza radiologica;

c) delle necessità dei paesi in via di sviluppo;

d) delle particolari esigenze dei paesi sprovvisti di impianti nucleari;

e) di altri fattori pertinenti.

2. Qualora l'assistenza venga fornita interamente o parzialmente dietro rimborso, lo Stato che richiede l'assistenza rimborsa alla Parte che fornisce l'assistenza le spese sostenute per i servizi resi da persone o Organizzazioni che operano per suo conto, nonchè tutte le spese attinenti all'assistenza qualora queste spese non vengano direttamente pagate dallo Stato che richiede l'assistenza. A meno che non sia convenuto altrimenti, il rimborso sarà effettuato con sollecitudine dopo che la Parte che fornisce l'assistenza ne abbia fatto domanda allo Stato che richiede l'assistenza e, ove si tratti di spese diverse da quelle locali, il rimborso potrà essere trasferito liberamente.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, la parte che fornisce l'assistenza può, in qualsiasi momento,

rinunciare al rimborso o accettarne un differimento, totale o parziale. Nel considerare detta rinuncia o detto differimento, le Parti che forniscono l'assistenza dovranno tenere debitamente conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 8

Privilegi, immunità e agevolazioni

1. Lo Stato che richiede l'assistenza, concede al personale della Parte che fornisce l'assistenza ed al personale che opera per suo conto, i privilegi, le immunità e le agevolazioni necessarie ad assicurare l'esercizio delle loro funzioni di assistenza.

2. Lo Stato che richiede l'assistenza concede i seguenti privilegi ed immunità al personale della Parte che fornisce l'assistenza o al personale che opera per suo conto, e che sia stato debitamente notificato allo Stato che richiede l'assistenza e da questi accettato:

a) immunità da arresto, detenzione e azioni giudiziarie, ivi compresa la giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato che richiede l'assistenza, per gli atti od omissioni nell'esercizio delle loro funzioni ;

b) esenzione da imposte, diritti o altre tasse, ad eccezione di quelle normalmente incluse nel prezzo delle ^{merci,} o ^{di} percepite quale corrispettivo servizi resi, riguardo all'espletamento delle loro mansioni di assistenza.

3. Lo Stato che richiede l'assistenza:

a) concede alla parte che fornisce l'assistenza l'esenzione da imposte, diritti o altre tasse sul materiale ed i beni che, ai fini dell'assistenza, vengono introdotti sul territorio dello Stato che richiede l'assistenza dalla Parte che fornisce l'assistenza;

b) concede l'immunità da sequestro, sequestro presso terzi o requisizione di detto materiale e di detti beni.

4. Lo Stato richiedente l'assistenza garantisce la rispedizione di detto materiale e di detti beni. A richiesta della Parte che fornisce l'assistenza, lo Stato che richiede l'assistenza adotta, in base ai propri mezzi, delle disposizioni per la necessaria decontaminazione, prima della sua rispedizione, del materiale riutilizzabile che è servito all'assistenza.

5. Lo Stato che richiede l'assistenza agevola l'entrata ed il soggiorno sul suo territorio nazionale, nonchè l'uscita dal proprio territorio nazionale, al personale che sia stato oggetto della notifica di cui al par. 2,

nonchè al materiale ed ai beni necessari per l'assistenza.

6. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga lo Stato che richiede l'assistenza a concedere ai propri cittadini o ai propri residenti i privilegi e le immunità previste ai precedenti paragrafi.

7. Senza pregiudicare detti privilegi ed immunità, tutti i beneficiari di detti privilegi ed immunità ai sensi del presente articolo sono tenuti a rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato che richiede l'assistenza. Sono anche tenuti a non interferire negli affari interni dello Stato che richiede l'assistenza.

8. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica i diritti e gli obblighi relativi ai privilegi ed alle immunità concesse in virtù di altri accordi internazionali o norme di diritto internazionale consuetudinario.

9. Al momento di firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione, uno Stato può dichiarare che non si considera vincolato interamente o in parte, dai par. 2. e 3..

10. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione ai sensi del par. 9, può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

ARTICOLO 9**TRANSITO DEL PERSONALE, DEL MATERIALE E DEI BENI**

Ciascuno Stato Parte, su domanda dello Stato che richiede l'assistenza o della Parte che fornisce l'assistenza, farà di tutto per facilitare il transito sul proprio territorio, a destinazione e provenienza dallo Stato che richiede l'assistenza, del personale che sia stato debitamente oggetto di una notifica, nonché del materiale e dei beni utilizzati per l'assistenza.

ARTICOLO 10**Azioni giudiziarie e riparazioni**

1. Gli Stati Parte coopereranno strettamente per facilitare la composizione di azioni e procedimenti giudiziari intrapresi conformemente al presente articolo.
2. A meno che non sia stato convenuto altrimenti, per ogni decesso o ferimento di persone fisiche, danni a beni o perdita di beni o danni all'ambiente causati sul proprio territorio, o in altra zona posta sotto la sua giurisdizione od il suo controllo, in occasione della fornitura dell'assistenza richiesta, uno Stato Parte che richieda un'assistenza:

a) non avvierà nessuna azione giudiziaria contro la Parte che fornisce l'assistenza, o contro persone fisiche o morali che agiscano per suo conto;

b) si assumerà l'onere delle azioni e procedimenti giudiziari intrapresi da terzi contro la Parte che fornisce l'assistenza o contro persone fisiche o morali che agiscano per suo conto;

c) esenterà la Parte che fornisce l'assistenza o le persone fisiche o morali che agiscano per suo conto, per quanto riguarda le azioni o procedimenti giudiziari di cui al comma b);

d) pagherà un risarcimento alla Parte che fornisce l'assistenza o alle persone fisiche e morali che agiscono per conto di quest'ultima in caso:

i) di decesso o ferimento del personale della Parte che fornisce l'assistenza, o di persone fisiche che agiscano per conto di quest'ultima;

ii) di perdita di materiale o di materiali durevoli utilizzati per fornire l'assistenza, o di danni a quest'ultimi;

tranne che in caso di errore intenzionale di coloro che abbiano causato il decesso, il ferimento, la perdita o il danno.

3. Il presente articolo non pregiudica il versamento di risarcimenti o di indennizzi previsti dagli Accordi

Internazionali o dalle leggi nazionali di ciascuno Stato che potrebbero essere applicati.

4. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga lo Stato che richiede l'assistenza ad applicare il par. 2., in tutto o in parte, nei confronti dei suoi cittadini o dei suoi residenti.

5. Al momento di firmare, ratificare, accettare, approvare, o aderire alla presente Convenzione, uno Stato può dichiarare:

a) che non si considera vincolato, in tutto o in parte, dal par. 2.;

b) che non applicherà il par. 2., in tutto o in parte, in caso di negligenza grave da parte di coloro che hanno causato il decesso, il ferimento, la perdita o il danno.

6. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione in conformità al par. 5. può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

ARTICOLO 11**Cessazione dell'assistenza**

Lo Stato che richiede l'assistenza o la Parte che fornisce l'assistenza può, in qualsiasi momento, dopo adeguate consultazioni e mediante notifica scritta, domandare che sia posto fine all'assistenza ricevuta o fornita ai sensi della presente Convenzione. A seguito di detta domanda, le Parti interessate si consulteranno per adottare disposizioni in vista di un'adeguata cessazione dell'assistenza.

ARTICOLO 12**Relazioni con altri accordi internazionali**

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati Parte, in virtù di Accordi internazionali esistenti relativi alle questioni incluse nella presente Convenzione o in virtù di futuri accordi internazionali stipulati in conformità alle finalità ed agli scopi della presente Convenzione.

ARTICOLO 13**Composizione delle controversie**

1. In caso di controversia tra Stati Parte o tra uno Stato Parte e l'Agenzia, riguardo all'interpretazione o all'attuazione della presente Convenzione, le parti alla controversia si consulteranno in vista della sua composizione per le vie negoziali o mediante ogni altro mezzo pacifico di composizione delle controversie che sia accettabile per dette Parti.

2. Nel caso in cui una controversia di questo tipo tra gli Stati Parte non possa essere composta entro un anno dalla domanda di consultazione prevista al par. 1., essa verrà sottoposta, su richiesta di ciascuna Parte alla controversia, ad arbitrato, o rinviata per decisione alla Corte Internazionale di Giustizia. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non raggiungano un accordo in merito alla organizzazione dell'arbitrato, una Parte potrà domandare al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto tra le richieste delle Parti alla

Controversia, prevale la richiesta inviata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, uno Stato potrà dichiarare che non si considera vincolato da una o l'altra, o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al par. 2.. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da una procedura di composizione delle controversie di cui al par. 2. nei confronti di uno Stato Parte per il quale detta dichiarazione è in vigore.

4. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione in conformità alle disposizioni del par. 3. può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la Sede dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica a Vienna, e presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni

Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986, e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di 12 mesi, se quest'ultimo periodo è più lungo.

2. Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, mediante firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la firma subordinata a ratifica, accettazione o approvazione, o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il depositario.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati.

4. Per ogni Stato che dia il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale il consenso è stato manifestato.

5. a) La presente Convenzione, in conformità alle disposizioni del presente Articolo, è aperta all'adesione delle Organizzazioni Internazionali e

degli organismi di integrazione regionale costituiti da Stati sovrani che siano abilitati a negoziare, concludere ed applicare Accordi internazionali concernenti le questioni coperte dalla presente Convenzione.

b) Per le questioni di loro competenza, dette Organizzazioni, agendo per proprio conto, esercitano i diritti ed adempiono agli obblighi che la presente Convenzione attribuisce agli Stati Parte.

c) Nel depositare il proprio strumento di adesione, detta Organizzazione comunicherà al depositario una dichiarazione dalla quale risulti la portata della sua competenza per quanto riguarda le questioni coperte dalla presente Convenzione.

d) Detta Organizzazione non dispone di alcun voto in aggiunta a quelli dei suoi Stati Membri.

ARTICOLO 15

Applicazione provvisoria

Uno Stato può, al momento della firma o ad una data successiva anteriore all'entrata in vigore della presente

Convenzione nei suoi confronti, dichiarare che applicherà la presente Convenzione a titolo provvisorio.

ARTICOLO 16

Emendamenti

1. Uno Stato Parte potrà proporre emendamenti alla presente Convenzione. L'emendamento proposto verrà rimesso al depositario, che lo comunicherà immediatamente a tutti gli altri Stati Parte.

2. Qualora la maggioranza degli Stati Parte richieda al depositario di convocare una Conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario inviterà tutti gli Stati Parte ad assistere a detta Conferenza, che avrà inizio almeno 30 giorni dopo l'invio delle convocazioni. Ciascun emendamento approvato durante la Conferenza da una maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Parte sarà messo per iscritto in un Protocollo, che sarà aperto alla firma di tutti gli Stati Parte a Vienna e a New York.

3. Il Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati. Per ogni Stato che esprima il proprio consenso ad essere vincolato dal Protocollo successivamente alla sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore nei

confronti di detto Stato trenta giorni dopo la data alla quale consenso è stato espresso.

ARTICOLO 17

Denuncia

1. Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta inviata al depositario.
2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.

ARTICOLO 18

Depositario

1. Il Direttore Generale dell'Agenzia è il depositario della presente Convenzione.
2. Il Direttore Generale dell'Agenzia notificherà tempestivamente agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati:
 - a) ogni firma della presente Convenzione o di ogni Protocollo di emendamento ;

b) ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo di emendamento;

c) ogni dichiarazione o ritiro di dichiarazione effettuati in conformità agli articoli 8, 10 e 13;

d) ogni dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione effettuata in conformità all'art. 15;

e) l'entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni eventuale emendamento;

f) Ogni denuncia effettuata in conformità all'articolo 17.

ARTICOLO 19

Testi autentici e copie autenticate

L'originale della presente Convenzione, di cui fanno ugualmente fede le versioni araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sarà depositato presso il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica che ne farà pervenire copie autenticate agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 14.

ADOTTATA dalla Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica riunita in Sessione Straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.